

## CITTA' DI RAGUSA

Procedura aperta riguardante l'affidamento in concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, di viabilità e di reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali – CIG: 9541508D7A

F.A.Q. 06/04/2023

DOMANDA	RISPOSTA
<p>I lavori eseguiti, riconducibili nelle categorie OG3 e OS12, possono ritenersi “analoghi”, per quanto previsto dagli atti di gara, a quelli di cui alla categoria OS10?</p>	<p><u>Premessa:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- il disciplinare rettificato prevede, tra gli altri, quale requisito di partecipazione il «<u>Possesso dell'attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA)1 regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere (OS10 cl. I) oppure, in alternativa, possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207</u>»;</li><li>- ai sensi dell'art. 90 del D.P.R. n° 207/2010 «gli operatori economici possono partecipare agli appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro qualora in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo:<ul style="list-style-type: none"><li>a) importo dei <u>lavori analoghi</u> eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;</li><li>b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);</li><li>c) adeguata attrezzatura tecnica».</li></ul></li><li>- sul concetto di “analogia” in numerosi pronunciamenti l'Autorità di vigilanza ha statuito, a partire dalla nota Deliberazione n. 165 del 2003, (anche se con riferimento all'abrogato art. 28, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 34/2000), l'indispensabilità di un rapporto di <u>analogia tra i lavori eseguiti e quelli da affidare, “intesa come coerenza tecnica tra la natura degli uni e degli altri”</u>, la cui valutazione è rimessa alla discrezionalità delle stazioni appaltanti, esclusivamente entro i limiti della ragionevolezza. In particolare, ha stabilito che, tra i lavori eseguiti dal concorrente e quelli oggetto dell'appalto da affidare, debba sussistere quanto meno un “rapporto di analogia”, inteso come “coerenza tecnica” tra la natura degli uni e degli altri (esempio: analoghi quelli appartenenti alle categorie OG9, OG10, OG11, OS3, OS4, OS5, OS28 e OS30). Ad ogni modo, il rapporto di analogia tra categorie, stabilito in astratto, deve trovare un riscontro concreto ed oggettivo nella specificità del contenuto della singola procedura ad evidenza pubblica. In altri termini, rientra nell'esercizio della discrezionalità tecnica della stazione appaltante, di volta in volta</li></ul>



operante, il compito di effettuare un giudizio sulla similarità tra lavori oggetto del contratto e lavori eseguiti dall'impresa nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando. Ne consegue che i lavori eseguiti dall'impresa che concorre all'affidamento di appalti di valore inferiore ai 150.000,00 euro non possono che avere caratteristiche similari a quelle che connotano i lavori da affidare, seppure non esprimibili in termini di categoria secondo il sistema unico di qualificazione, dal momento che quest'ultimo non riguarda gli appalti di importo pari o inferiore a 150.000,00 euro. In tale deliberazione, si ribadisce, inoltre, che deve essere lasciata alla S.A. quella facoltà interpretativa che, sola, consente la valutazione della minima correlazione tecnica oggettiva fra lavori eseguiti e da eseguire, necessaria per accertare la "coerenza tecnica" che dà titolo per la partecipazione alla gara (cfr. AVCP, parere 26,02,20214, n° 35).

- la declaratoria della ctg. OS10 riguarda la fornitura, "la posa in opera, la manutenzione o ristrutturazione nonchè la esecuzione della segnaletica stradale non luminosa, verticale, orizzontale e complementare".

- la declaratoria del ctg. Og3 attiene alla "costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari per consentire la mobilità (...), qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale, (...), nonchè di tutti gli impianti (...) necessari a fornire un buon servizio all'utente in termini di uso, informazione, sicurezza e assistenza. Comprende in via esemplificativa le strade, qualsiasi sia il loro grado di importanza...";

- la declaratoria della ctg. OS 12 riguarda, infine, "la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione dei dispositivi quali barriere, attenuatori d'urto, recinzioni e simili, finalizzati al contenimento ed alla sicurezza del flusso veicolare stradale".

Tanto premesso, considerata la natura del contratto, la finalità perseguita con l'affidamento in concessione del servizio in argomento e l'importo della prestazione secondaria per la quale si richiede il possesso della ctg. OS10, si ritiene che i lavori eseguiti nel campo della "costruzione, manutenzione o ristrutturazione di interventi a rete (strade) o nel settore della "manutenzione o ristrutturazione dei dispositivi quali barriere, attenuatori d'urto, recinzioni e simili, finalizzati al contenimento ed alla sicurezza del flusso veicolare stradale" debbano essere considerati analoghi.

Fermo ogni altro requisito previsto dalla legge.

il R.U.P.

dott.ssa Nunziata Amari



il dirigente del settore XI

dr. Rosario Spata

